

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) HX è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 408 del 12.11.2018.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – AS/Deutsches Patent- und Markenamt**

(Causa C-541/18) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Carattere distintivo – Criteri di valutazione – Segno cancelletto (hashta)]**

(2019/C 383/37)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* AS

*Resistente:* Deutsches Patent- und Markenamt

**Dispositivo**

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno di cui si chiede la registrazione come marchio dev'essere esaminato prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, compreso il complesso delle probabili modalità di uso del marchio richiesto. Queste ultime corrispondono, in assenza di altri indizi, alle modalità d'uso che, alla luce delle consuetudini del settore economico interessato, sono idonee ad essere rilevanti nella pratica.

---

(<sup>1</sup>) GU C 436 del 3.12.2018.